



COMUNE DI RAGUSA

*Settore VII° - Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione
Infrastrutture*

Servizio Infrastrutture Tecnologiche

OGGETTO: Costruzione e gestione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete su coperture di edifici e strutture di proprietà comunale.

Studio di fattibilità.

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI: € 3.579.000,00

CAPITOLATO DI GARA



Ragusa, 19 giugno 2012

IL R.U.P.

(ing. Carmelo LICITRA)

CAPITOLATO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE SU COPERTURE DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Con deliberazione di G.M. n. 332 del 01/08/2008 la Giunta Comunale si è proposta di realizzare sugli edifici comunali dei sistemi di generazione fotovoltaica per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete nazionale secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo al c.d. "Conto Energia".

A tal fine si intende individuare un soggetto qualificato che realizzi una gruppo di sistemi di generazione fotovoltaica ubicati presso strutture edificate comunali, individuate dallo studio di fattibilità, che permettano di produrre – in una modalità ecocompatibile e rinnovabile- una quota parte dell'energia consumata nell'anno dagli impianti elettrici del Comune di Ragusa.

Per sistema di generazione fotovoltaica (o impianto fotovoltaico) si intende un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, che sia composto da principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Il progetto potrà prevedere sistemi :

1) con integrazione architettonica, nei quali i moduli sono integrati, secondo le tipologie indicate in allegato 3 del D.M. 19/2/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, su superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati , strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

2) parzialmente integrati nei quali i moduli sono posizionati secondo le tipologie indicate in allegato 2 del Decreto citato, su superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati , strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

3) non integrati, cioè impianti con moduli collocati , con modalità diverse dalle tipologie indicate dagli allegati 2 e 3 del Decreto citato, sulle superfici esterne di involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

I sistemi di generazione fotovoltaica dovranno essere in grado di fornire la massima producibilità annua in base alle superfici disponibili ed ai vincoli strutturali ed architettonici. Tale energia verrà prodotta attraverso l'installazione di moduli fotovoltaici su una serie di superfici, edifici e altre aree di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale che dovranno ricomprendere elettivamente **le strutture in Allegato 1 ed, opzionalmente, anche tutte o parte degli edifici dell'Allegato 2.**

Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale diffusione e connesso sviluppo tecnologico, verranno privilegiate quelle soluzioni di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli edifici e negli elementi di copertura.

Tutti i costi dei sistemi di generazione da installare saranno a cura dell'Aggiudicatario.

Il Comune di Ragusa da parte sua metterà a disposizione le aree e le superfici sulle quali verranno realizzati i sistemi fotovoltaici, acquisendo dal momento della costruzione la proprietà dei sistemi fotovoltaici installati.

Ci si riferisce, nel seguito, al termine "opera" od "impianto" per indicare ciascuno degli impianti fotovoltaici oggetto del presente procedimento.

ARTICOLO 2

AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

1. E' Amministrazione Concedente il Comune di Ragusa

2. Lo studio di fattibilità a base di gara e' composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica con calcolo sommario della spesa e quadro economico dell'investimento;
- elaborato tecnico economico;
- elaborati grafici e dati edifici comunali individuati;
- documentazione fotografica;

Lo studio di fattibilità a base di gara è consultabile presso il Settore VII Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture – Servizio impianti tecnologici , Piano 4° scala B - P.zza S.Giovanni sn, 97100 Ragusa. (tel. n. 0932 676730-562, fax n. 0932 676557).

ARTICOLO 3 PROCEDURA DI GARA

1. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con gara unica per l'individuazione del promotore ai sensi dell'articolo 153, commi 1 – 14 del D.Lgs. 163/2006.
2. Forma del contratto: concessione di progettazione, costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 143 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; il contratto di concessione sarà stipulato tra il soggetto indicato all'articolo precedente ed il concessionario individuato.
3. L'amministrazione ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario.
4. In caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

ARTICOLO 4 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO GLOBALE DELL'INVESTIMENTO, LAVORAZIONI E ONERI PER LA SICUREZZA

Luogo di esecuzione: edifici e strutture del Comune di Ragusa o nella disponibilità del Comune di Ragusa.

I sistemi da realizzare dovranno essere compatibili con le esigenze di decoro architettonico, di sicurezza e fruibilità delle strutture prescelte.

2. Oggetto della concessione: concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di sistemi di **IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE SU COPERTURE DI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE**, secondo gli obblighi previsti dall'art. 7 del presente disciplinare di gara.

3. L'importo complessivo dell'investimento stimato in via preliminare è di € 4.500.000 di cui € 3.471.630 per lavori e € 107.370,00 per gli oneri per la sicurezza, € 921.000,00 a completamento del quadro economico per oneri vari (di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pubblicità, previdenziali, commissione giudicatrice, contributo Osservatorio Autorità LL.PP., collaudo tecnico funzionale, collaudo amministrativo in corso d'opera, I.V.A., imprevisti, costi di allacciamento alla rete, etc. come meglio specificato negli elaborati dello studio di fattibilità posti a base di gara.

L'investimento comprende, in particolare, le seguenti voci :

- la progettazione definitiva ed esecutiva ;
 - utile di impresa e spese generali ;
 - oneri per la sicurezza incluso il coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione;
 - assistenza nell'elaborazione della documentazione per l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al Decreto vigente;
 - certificazioni e collaudi dei "sistemi di generazione fotovoltaica" ;
 - realizzazione e posa in opera dei "sistemi di generazione fotovoltaica" ;
 - allacciamenti alle reti elettriche esistenti ;
 - realizzazione/adeguamento degli impianti elettrici utilizzatori e/o delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT, comprese tutte le apparecchiature elettriche necessarie per consentire l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici;
 - opere edili connesse ai lavori impiantistici di installazione ed esercizio, compresi gli scavi, i cavidotti, i cavi, i quadri elettrici e gli allacciamenti elettrici;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti fotovoltaici;
 - oneri relativi ai compensi della commissione aggiudicatrice;
4. Categorie delle opere e relativa qualificazione:

	CATEGORIA PREVALENTE	
Categoria	Classifica	Importo lavori
OG9	V	€ 3.579.000

Non sono previste opere di categorie scorporabili.

Si e' valutato secondo l'art. 26 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., l'assenza di interferenze per i lavori previsti nell'appalto.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE

1. Il termine massimo per la consegna del progetto definitivo degli impianti fotovoltaici, e' fissato in trenta giorni (30) dalla data del verbale di consegna, il tempo massimo di consegna del progetto esecutivo sarà di quindici giorni (15), da redigersi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, progetto che sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione concedente ed alla validazione da parte del Responsabile Unico del procedimento;

2. Il termine massimo per ultimare i lavori e le installazioni di tutti i sistemi di generazione fotovoltaica di cui al progetto esecutivo e' fissato in 5 (cinque) mesi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori .

3. La durata massima della concessione che assegna all'Aggiudicatario il diritto di gestire ciascun impianto ed il comodato d'uso gratuito sulle aree e sui lastrici solari oggetto di ciascun intervento sarà di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di inizio della gestione di ciascuno degli impianti e rinnovata per un massimo di 2 (due) anni (solo se la durata cumulata non supera in 20 anni), per una sola volta e solo per motivazioni eccezionali riguardanti la minore produttività degli impianti dovuta a cause oggettivamente non riferibili in alcun modo alla responsabilità del Concessionario.

La ditta e/o le ditte partecipanti firseranno nell'offerta il tempo di gestione in anni, allegando il piano economico di ammortamento della intera iniziativa.

Al termine della gestione nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che, in ogni caso, entra nella piena ed incondizionata proprietà degli impianti così come realizzati al momento del loro collaudo. Durante la gestione il concessionario è obbligato a rispettare il vincolo di destinazione economica degli impianti.

Ogni carenza o errore di qualsivoglia natura inerente alla progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto che comporteranno il ritardo o la mancata corresponsione anche parziale degli incentivi graveranno esclusivamente sul concessionario con conseguente esonero e libertà in merito dell'Amministrazione .

Tutte le spese e gli oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant'altro annesso e connesso al contratto saranno da ritenersi a carico del Concessionario.

4. Decorso il termine di durata della concessione, i sistemi di generazione fotovoltaica installati sugli edifici saranno acquisiti nella materiale disponibilità del Comune di Ragusa, senza alcun costo per l'Ente.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO

La controprestazione in favore del concessionario consiste esclusivamente nella legittimazione dello stesso ad ottenere la cessione del credito derivante dall'avvenuta ammissione alle tariffe incentivanti (soggette fra l'altro agli oneri di contribuzione di cui alla circolare n. 46/E dell'Agenzia delle Entrate in data 19.07.07 e s.m.i.), per "la sola durata della concessione" di cui al D.M. 19.2.2007 e successivi provvedimenti ministeriali in tema.

Le opere oggetto della concessione sono da intendersi a completo carico del Concessionario.

Il Concessionario non è tenuto a corrispondere alla Amministrazione concedente alcun canone per tutta la durata della concessione per l'uso delle superfici concesse. L'unico onere rimarrà la retrocessione di quota parte dell'incentivo come offerto in sede di gara.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. L'affidamento in concessione oggetto della procedura di gara prevede i seguenti obblighi a carico del Concessionario:

- a) l'obbligo e l'impegno a sostenere totalmente l'importo dei lavori, degli oneri della sicurezza, degli oneri di progettazione del progetto preliminare ed esecutivo, degli oneri relativi alla commissione di gara, oltre alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per un importo totale stimato dell'investimento di € 4.500.000;
- b) la elaborazione della progettazione definitiva e di quella esecutiva di ciascun impianto fotovoltaico, da consegnare entro i termini previsti dall'art. 5 ;
- c) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- d) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione delle opere;
- e) la realizzazione delle opere progettate, inclusi gli oneri di sicurezza in fase di cantiere ex D.Lgs 494/96 e s.m.i., nonché gli oneri per il collaudo funzionale e la prova di resa energetica e per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori;
- f) il finanziamento economico degli interventi;
- g) l'ottenimento dei collaudi e di eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la gestione dell'opera;
- h) la gestione funzionale ed economica della suddetta opera per la durata di cui all'articolo 5, secondo i termini stabiliti dalla convenzione di gestione;
- i) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera concessa in gestione per tutta la durata della concessione;
- l) la consegna della gestione al Comune di Ragusa, al termine della concessione, dell'opera senza corrispettivo alcuno, previa verifica della funzionalità e della resa energetica dell'impianto;
- m) ogni e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, per qualunque prestazione tecnica e professionale attinente i progetti e l'impianto da realizzare, così come riportato nel quadro economico allegato al progetto preliminare offerto in sede di gara e che comunque risulterà dalle successive elaborazioni progettuali, nonché ogni spesa necessaria alla gestione e manutenzione dell'impianto nel periodo di validità della concessione;
- n) l'obbligo di provvedere all'installazione di eventuali gruppi di misura necessari alla determinazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e consumata dall'Amministrazione;
- o) la presa in carico di tutti i costi di allaccio alla rete del Distributore locale (ENEL) e di installazione dei gruppi di misura di cui ai precedenti commi;
- p) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nella attività oggetto dell'appalto;
- q) assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto esecutivo approvato;
- r) predisporre la documentazione tecnica finale necessaria alle verifiche ed ai collaudi;
- s) provvedere alle spese per: progettazione, direzione lavori e di cantiere, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, e statici.
- t) consentire all'Amministrazione l'accesso agli impianti in qualunque momento sia per controllo che per fini di ricerca e sperimentazione;
- u) fornire all'Amministrazione a semplice richiesta e periodicamente i dati di esercizio relativi agli impianti installati ;
- v) a rimborsare subito dopo l'aggiudicazione definitiva della concessione mediante rimessa diretta in Tesoreria per le spese di pubblicità, le competenze spettanti alla Commissione giudicatrice, contributo Osservatorio Autorità LL.PP. e le spese tecniche relative all'art. 92 del D.Lgs. n. 162/06 (fondo di incentivazione riservato ai tecnici interni del Concedente) .

2. L'Aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per il furto o danneggiamento dei sistemi installati su ogni struttura con massimali idonei alla copertura del valore degli stessi, per tutta la durata della concessione.

3. L'Aggiudicatario installerà in ogni struttura su cui saranno realizzati i sistemi fotovoltaici un pannello elettronico di visualizzazione, realizzato secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, riportante l'indicazione della produzione di energia elettrica, della potenza di punta, delle emissioni di CO2 evitate, ecc. con apposito software di gestione ed accesso via interfaccia web.

4. L'Aggiudicatario dal momento dell'ammissione al regime incentivante in conto energia e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione, con le stesse scadenze con le quali vengono erogati gli incentivi dal G.S.E. ed entro 15 giorni dall'incasso, con modalità di rimessa diretta in

tesoreria comunale, una percentuale pari al corrispondente parametro offerto in sede di gara dell'importo del totale degli incentivi ricevuti dal G.S.E. stesso. Alla scadenza del periodo contrattuale e della eventuale proroga, se la durata cumulata sarà inferiore ai 20 anni di incentivazione, sarà revocato l'atto di cessione del credito a beneficio del Concessionario e l'incentivo verrà interamente percepito dall'Amministrazione.

5. La concessione prevede che i sistemi di generazione da progettare consentano alle strutture in allegato di ridurre e/o azzerare i costi relativi ai consumi di energia elettrica delle stesse, nel senso che il Concessionario consentirà che tutta l'energia prodotta dovrà essere autoconsumata dagli impianti elettrici delle strutture. In base a ciò la scelta del regime di cessione dell'energia sarà lo scambio sul posto, qualora permesso dalla legislazione vigente al momento della stipula della convenzione con il GSE. Verrà comunque prescelto il regime più idoneo a soddisfare l'obiettivo di massimizzare il ricavo economico derivante dalla cessione in rete dell'energia (regime di scambio sul posto e/o di ritiro dedicato o altro regime derivante da futuri successivi provvedimenti ministeriali in materia) così come definito dalle vigenti disposizioni di legge e tecniche ed anche dalle future disposizioni di legge o tecniche che verranno emanate successivamente alla data del presente bando.

6. I sistemi da realizzare dovranno essere compatibili con le esigenze di decoro architettonico, sicurezza e fruibilità delle strutture prescelte a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione e dell'Amministrazione.

7. L'Aggiudicatario dovrà giustificare preliminarmente qualsiasi richiesta di modifica di condizioni dei contratti di fornitura accesi che l'Amministrazione dovrà attuare e che si rendessero necessarie per l'ottimale conduzione della concessione.

ARTICOLO 8 SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il concessionario potrà costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., con capitale sociale non inferiore ad € 225.000,00.

ARTICOLO 9 DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

1. Sono a carico del Concessionario la Direzione dei Lavori e di cantiere, misura e contabilità, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo tecnico-funzionale, il collaudo amministrativo e la prova di resa energetica, sia nei confronti del Comune che nei confronti dell'ente distributore di energia, nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti.

ARTICOLO 10 VARIANTI

1. Sono ammesse varianti migliorative allo studio di fattibilità approvato dall'Amministrazione concedente e posto a base di gara, nel pieno ed inderogabile rispetto di quanto previsto dal presente documento.

Le varianti migliorative potranno quindi riguardare i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica:

- a) Incremento della potenza nominale degli impianti di cui all'Allegato 1;
- b) Potenza cumulata aggiuntiva, riferita agli impianti opzionali di cui all'Allegato 2;
- c) Garanzie del produttore sulle prestazioni energetiche minime nel tempo dei moduli fotovoltaici;
- d) Grado di integrazione architettonica per i sistemi installati sulle strutture, secondo le definizioni di legge;
- e) Sistema di controllo e monitoraggio da stazione remota per tutte le strutture;
- f) Sistema di videosorveglianza per tutte le strutture

ARTICOLO 11 TERMINI DI INIZIO LAVORI E DI ESECUZIONE DELLE OPERE

1. I lavori oggetto della concessione dovranno essere iniziati dal Concessionario entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna.

2. La realizzazione, la costruzione dei sistemi di generazione fotovoltaica e la messa in esercizio dovranno essere eseguiti dal Concessionario entro il termine massimo di 2 (due) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, a pena di risoluzione del contratto di concessione .
3. La progettazione definitiva e quella esecutiva dovranno essere consegnate all'Amministrazione entro e non oltre i termini previsti dall'art. 5 del presente disciplinare .
4. I termini del presente articolo non potranno essere oggetto di proroga da parte del Comune di Ragusa .
5. I collaudi tecnico-amministrativo e di resa energetica dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori e non potranno essere oggetto di proroga da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 12

COLLAUDO

Il collaudo ha il fine di verificare che i sistemi siano in grado di svolgere le funzioni richieste e che presentino le caratteristiche tecniche dichiarate dall'Aggiudicatario, sulla base della documentazione tecnica fornita e del progetto esecutivo approvato.

I risultati del collaudo devono essere rilevabili da specifico verbale redatto da professionista abilitato nominato dall'Ente. Gli onorari professionali relativi e le spese relative all'utilizzo di strumentazioni tecniche sono a carico dell'Aggiudicatario.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE

1. I sistemi di generazione fotovoltaica realizzati dovranno essere gestiti – per l'intera durata della concessione – secondo le seguenti specifiche obbligatorie:

- secondo quanto indicato nel Piano Economico Finanziario asseverato da un Istituto di Credito;
- secondo le prescrizioni del Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE);
- secondo le prescrizioni del contratto di concessione.

Il Comune di Ragusa potrà eventualmente accedere autonomamente ai bandi e/o fonti di finanziamento e/o concessione di contributi pubblici in conto capitale senza alcuna pretesa da parte dell'Aggiudicatario, che fornirà la massima collaborazione per tale fine.

ARTICOLO 14

STIPULA, PENALI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant'altro sono a carico dell'Aggiudicatario.

2. Ove tale termine non fosse rispettato l'Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione al Concessionario e porre in essere in provvedimenti conseguenti.

3. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto definitivo di cui all'art. 5 per ogni settimana naturale consecutiva di ritardo è applicata una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo dei lavori;

4. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo di cui all'art. 5 per ogni settimana naturale consecutiva di ritardo è applicata una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo dei lavori;

5. Fatto salvo il ritardo, non imputabile al Concessionario, sull'ottenimento di autorizzazioni e/o permessi, la cui mancanza impedisca l'esecuzione dei lavori nei termini previsti il caso fortuito o la forza maggiore, in caso di ritardo superiore ai 30 gg sui tempi di attivazione indicati per cause imputabili esclusivamente al Concessionario, il Concessionario corrisponderà al Concedente, a titolo di penale e per tutta la durata del ritardo, un importo pari al 70% del ricavo mancato per l'Ente dovuto alla vendita in regime di ritiro dedicato di tutta l'energia elettrica prodotta valutata al prezzo unitario pro-tempore praticato dal GSE per le quantità totali previste. E' escluso il risarcimento di ogni danno ulteriore.

6. La mancata esecuzione, in tutto o in parte, della quota di potenza fotovoltaica aggiuntiva proposta dal Concessionario (sia per impianti obbligatori che opzionali) comporta l'applicazione di una penale determinata tramite aumento percentuale del ricavo da incentivo retrocesso al Concedente, come offerto in sede di gara, nella misura pari al rapporto fra la potenza aggiuntiva

non realizzata e la potenza complessiva effettivamente connessa alla rete, arrotondato per eccesso alla prima cifra decimale.

7. Fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Capitolato-Disciplinare la concessione può essere oggetto di revoca da parte dell'Amministrazione Concedente prioritariamente nei seguenti casi considerati di grave inadempienza:

- nel caso in cui il Concessionario non ottemperi al complesso degli impegni assunti e si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze tali da compromettere la corretta esecuzione del contratto e la piena funzionalità dei sistemi realizzati e da gestire;
- nel caso in cui non venissero corrisposti all'Amministrazione le quote offerte in sede di gara e relative agli incentivi Conto Energia ricevuti dal GSE, nei termini prescritti ;
- nel caso in cui per motivi dipendenti dal Concessionario, per le caratteristiche tecniche dei sistemi realizzati e/o per le modalità di richiesta degli incentivi formulate dal Concessionario e/o per qualsiasi altra causa venissero non corrisposti gli incentivi;
- il ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di non meno dell'80% (valutato in potenza nominale) del gruppo di impianti FV previsto nell'offerta tecnico finanziaria ed economica di gara, sia tale da non garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti.

8. Pena la revoca immediata della concessione, è tassativamente vietata la sub- concessione, anche parziale, del gruppo di impianti fotovoltaici oggetto della concessione.

9. Qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione o all'impianto e/o alle strutture oggetto di gestione, anche se migliorativa, deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Concedente e da questa autorizzata. Le variazioni non espressamente autorizzate costituiscono inadempienza grave agli impegni assunti e comportano la revoca immediata della concessione.

10. In caso di revoca della concessione, l'Amministrazione comunale potrà gestire direttamente o con ditte di fiducia l'impianto della concessione revocata.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA' CONTRATTUALI E GARANZIE

Sono configurate responsabilità nell'esecuzione di:

- violazione di diritti di brevetti o d'autore;
- vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti e nei prodotti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno gli accertamenti di danni e inadempienze.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

a) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. dell'importo di € 90.000,00, pari al 2% dell'investimento di cui al precedente punto 3.c). L'importo può essere ridotto del 50% nel caso previsto dall'art.75, comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. In tale caso occorre produrre il certificato di qualità.

b) cauzione di cui all'art. 153, c.13 primo periodo, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. dell'importo di € 112.500,00, pari al 2,5% del valore dell'investimento di cui al precedente articolo 4.

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

c) cauzione definitiva di cui al combinato disposto dall'art.113 del D.Lgs n.163/06 e dall'art. 11 del D.P. n.13/2012;

d) polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione per un massimale di € 4.000.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, per un massimale di € 4.000.000,00

e) dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di cui alla successiva lettera f).

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

f) polizza di cui all'art.111 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 269 del D.P.R. 207/10, entro 15 giorni dalla comunicazione del R.U.P. di avvenuta validazione del progetto esecutivo. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile professionale dei progettisti

per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia deve avere un massimale non inferiore a € 350.000,00 (trecentocinquantamila) ed avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

g) cauzione di cui all'art.153, c. 13 terzo periodo, del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato ed inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art.113 dello stesso Decreto. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

h) Polizza assicurativa a garanzia degli impianti e della loro gestione

L'impianto, dalla data di inizio dell'esercizio e con validità fino alla scadenza della concessione, dovrà essere coperto, a spese del concessionario, da polizza assicurativa a garanzia di quanto classificabile come "rischio di disponibilità" trasferito al concessionario e pertanto della conservazione degli impianti, della loro produttività (causata ad esempio da furto dei pannelli solari, guasti da scariche atmosferiche, eventi grandinosi, danneggiamento dei pannelli) e della loro gestione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall'opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato dovrà rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro). La stessa dovrà infine coprire anche la fattispecie derivante da dichiarazione di default del finanziamento che l'eventuale terzo soggetto finanziatore potrebbe invocare in caso di mancata o scarsa performance dell'impianto (incapacità tecnica di rispettare le clausole contrattuali) e la connessa escussione delle garanzie prestate dal concessionario nei suoi confronti.

Il Concessionario dovrà assicurare i sistemi di generazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, gli impianti e gli edifici connessi contro i rischi di incendio a copertura di tutte le strutture oggetto della concessione, (in questo caso il beneficiario di detta polizza dovrà essere il Comune Concedente) e responsabilità civile per danni a terzi. Il valore minimo assicurato dovrà essere pari all'importo dei lavori, risultante dal calcolo sommario della spesa in sede di offerta, rivalutata annualmente con indice ISTAT.

Le garanzie e le cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con DM 12 marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva (punti a) e c)) è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione.

La cauzione **provvisoria** verrà svincolata, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le fideiussioni, qualora escusse anche parzialmente dovranno essere tempestivamente reintegrate nella loro consistenza iniziale.

L'Amministrazione concedente con le modalità previste dal presente disciplinare provvederà ad eseguire verifiche ispettive sui sistemi di generazione fotovoltaica oggetto di concessione accertando in contraddittorio con il Concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali lavori di rinnovamento parziale o totale degli impianti necessari per riportare lo stesso sistema alle condizioni ottimali di uso; le relative spese sono ad esclusivo carico del Concessionario. Qualora il Concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato l'Amministrazione concedente procederà ad incamerare la fidejussione di cui sopra nei termini e con le modalità ivi previste e provvederà in proprio all'esecuzione dei lavori senza che il Concessionario possa in alcun modo opporsi.

ARTICOLO 16

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, in possesso dei requisiti di seguito indicati e che non si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i.

I concorrenti con sede in altri Stati membri della U.E. partecipano alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs.n., 163/2006.

Ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un Raggruppamento o di un Consorzio, né partecipare a più raggruppamenti o Consorzi, pena la non ammissione del concorrente singolo e del Raggruppamento.

ARTICOLO 17

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti cui all'art.95 del D.P.R. n.207/2010:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara (sulla G.U.R.S.) non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento, quindi non inferiore ad € 450.000,00;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, quindi non inferiore ad € 225.000,00;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi di gestione di sistemi di produzione di energia da fonte fotovoltaica per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento, quindi non inferiore ad € 225.000,00 ;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio di gestione di sistemi di produzione di energia da fonte fotovoltaica per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento, quindi non inferiore ad € 90.000,00.

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario deve possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) in misura doppia. Il requisito di cui alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere a) e b) e che il requisito di cui alla lettera d) sia posseduto per intero da almeno uno dei componenti per il raggruppamento/consorzio.

e) (soggetti che intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa) qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, per prestazioni **di costruzione e progettazione** nella categoria **OG9** per classifica **V** ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., e possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. 207/2010, riportata nell'attestato SOA.

I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta la parte delle opere che realizzeranno direttamente ovvero tramite imprese collegate e/o controllate, con l'indicazione delle specifiche quote che saranno eseguite da ciascuna impresa. In questo caso le imprese esecutrici devono produrre l'attestato SOA per la categoria sopra indicata e per classifica adeguata ai lavori da assumere nonché, qualora l'importo dei lavori da assumere necessiti dell'iscrizione alla III

classifica, possesso certificazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. 207/2010, riportata nell'attestato SOA.

Ai sensi dell'art. 92, c.6, del D.P.R. n.207/2010, i concorrenti in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per prestazioni di sola esecuzione possono partecipare alla gara indicando o associando, in sede di gara, un progettista, del quale deve essere prodotto curriculum, scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) requisiti di cui all'art. 263 c.1, lett.b) del D.P.R. n.207 ovvero espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando nella G.U.R.S. relativi ai lavori appartenenti alla **classe III e categoria C** per un importo globale non inferiore a **€ 3.750.000,00**;
- 2) iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri ed abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- 3) le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n.207/2010;
- 4) le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n.207/2010.

Qualora il candidato concessionario si avvalga di progettisti incaricati in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art. 263 del D.P.R.207/2010, come sopra evidenziati, tali requisiti dovranno essere dimostrati a richiesta della stazione appaltante. Tale progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti concorrenti alla gara o essere indicato da più concorrenti alla medesima, pena l'esclusione degli stessi partecipanti che lo avessero indicato.

I progettisti sono soggetti ai limiti di cui all'art. 253 del D.P.R. 207.

Ai sensi dell'art. 253, c.5, del D.P.R. n.207/10, i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, c.1 lett. g), del D.Lgs n.163/06 devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Se il concorrente non esegue direttamente, o tramite imprese collegate o controllate, i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle superiori lettere a), b), c) e d).

In questo caso il concorrente deve dichiarare in sede di offerta che i lavori saranno eseguiti da soggetti qualificati ai sensi dell'art.40 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 79 del D.P.R. n.207/2010, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.149 del citato D.Lgs n.163/2006.

AVVALIMENTO

Per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per la parte lavori, pena l'esclusione, non e' consentito l'avvalimento di più imprese ausiliarie e non è ammesso l'utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40 comma 3 lett. b) , che hanno consentito il rilascio dell'attestazione nella categoria;

Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 18

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il piano economico finanziario dovrà essere redatto secondo la logica dell'ammortamento finanziario e dovrà prevedere il valore residuo dell'investimento pari a zero.

Il piano economico finanziario dovrà espressamente indicare:

_ i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione connessa:

_ il quadro economico generale dell'investimento

_ le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, ecc.)

_ l'ammontare complessivo dell'investimento (evidenziando la quota relativa ai lavori e gli oneri per la sicurezza)

- _ il piano di ammortamento
- _ lo schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura
- _ il conto economico di previsione
- _ il preventivo finanziario
- _ il prospetto dei contributi previsti da incamerare

ARTICOLO 19

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA

1) – OFFERTA TECNICA

Il Plico " Offerta Tecnica" deve contenere, a pena di non ammissione alla gara:

1.1 PROGETTO PRELIMINARE - OFFERTA costituito da:

- relazione tecnica descrittiva dei sistemi offerti per ogni struttura, comprendente:
 - descrizione dettagliata dei sistemi (formazione stringhe, verifiche dell'accoppiamento con inverter, layout di disposizione dei moduli, etc.)
 - disposizione dei moduli sulla struttura di copertura;
 - tipologia di impianto di monitoraggio ed eventuale videosorveglianza prevista
 - garanzia di prestazioni energetiche dei moduli fotovoltaici
 - scheda tecnica moduli fotovoltaici con l'indicazione della marca, del tipo e delle certificazioni possedute;
 - scheda tecnica inverter, con l'indicazione della marca, del tipo e delle caratteristiche tecniche;
 - eventuale estensione di garanzia e/o di contratto di manutenzione straordinaria sul gruppo di conversione;
 - relazione di calcolo della producibilità mensile stimata dell'impianto fotovoltaico;
 - la specificazione delle caratteristiche della gestione.
- Qualità del progetto tecnico (ingegnerizzazione dell'illustrazione progettuale) con indicazioni in merito a (elenco indicativo e non esaustivo):
- ▲ proposte di integrazione architettonica con gli edifici, armonizzazione di forma, colore e proporzioni, impatto sull'osservatore che si avvicina all'edificio dal piano stradale;
 - ▲ descrizione dell'integrazione dei componenti elettrici con l'estetica dell'edificio: studio della collocazione degli inverter, dei quadri elettrici, dei cablaggi, ecc.. affinché gli stessi siano il più possibile invisibili, nel rispetto del criterio di accessibilità e sicurezza;
 - ▲ descrizione dell'integrazione architettonica dei sistemi di supporto dei pannelli in termini di armonizzazione con la superficie di appoggio, compatibilità con la sicurezza e conservazione della stessa, affinché la vita utile del supporto sia garantita almeno per venti anni, rispetto di una massima quota dei moduli fotovoltaici dal piano di calpestio delle terrazze o tetti piani su cui i moduli si appoggiano affinché sia di minimo impatto la visibilità del generatore solare dal piano stradale.

Gli elementi su descritti devono essere sviluppati nella relazione a pena di esclusione.

1.2 Elaborati grafici descrittivi delle installazioni proposte con particolare riguardo alle soluzioni per le integrazioni architettoniche proposte .

Si fa presente che, le parti di offerta sub 1.1 e 1.2 dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente e devono essere redatte in modo che siano facilmente identificabili i dati utili alla Committenza per la valutazione dell'offerta secondo i criteri definiti.

Data la chiarezza delle richieste, non saranno considerate le offerte che necessitano di integrazione di informazione da parte del Concedente, che dovranno richiedersi, ove necessario, preliminarmente alla redazione dell'offerta.

1.3 SCHEDA PROPOSTA ELEMENTI MIGLIORATIVI rispetto allo studio di fattibilità, utilizzando il fac simile **ALLEGATO 3:**

- a) Incremento della potenza nominale degli impianti di cui all'Allegato 1;
- b) Potenza cumulata aggiuntiva, riferita agli impianti opzionali di cui all'Allegato 2;
- c) Garanzie del produttore sulle prestazioni energetiche minime nel tempo dei moduli fotovoltaici;
- d) grado di integrazione architettonica per i sistemi installati sulle strutture, secondo le definizioni di legge;
- e) Sistema di controllo e monitoraggio da stazione remota per tutte le strutture;
- f) sistema di videosorveglianza per tutte le strutture

La scheda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la scheda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

In assenza di elementi migliorativi dello studio di fattibilità dovrà essere prodotta dichiarazione di accettazione dello studio di fattibilità redatto dalla Stazione Appaltante.

2. Piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.106 del D.lgs n.385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. n.1966/1939 e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la scheda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

3. Bozza di convenzione, riportante tutte le prescrizioni del presente documento sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la scheda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

2) – OFFERTA ECONOMICA

All'interno del plico – Offerta Economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, la proposta economica così articolata:

1) **OFFERTA DURATA CONCESSIONE**, espressa in mesi interi, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa concorrente, circa i tempi di durata massima della concessione per la gestione dell' impianto fotovoltaico di che trattasi . Il tempo massimo previsto della durata della concessione è di mesi 240 (anni 20) mentre quello **minimo è di mesi 144 (anni 12)**. In caso di offerta pari al tempo massimo della concessione indicare 240 mesi.

2) **Offerta percentuale di retrocessione al Concedente degli incentivi statali percepiti nella durata contrattuale**, espressa con arrotondamento a due cifre decimali, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa concorrente, nei limiti di durata della concessione per la gestione dell' impianto fotovoltaico di che trattasi . **La percentuale massima è pari al 40%**. In caso di offerta senza retrocessione di quota parte degli incentivi indicare 0%.

3) **Dichiarazione di impegno a finanziare integralmente** il programma degli investimenti necessari per la realizzazione dei sistemi fotovoltaici a servizio delle strutture comunali, compresi gli oneri da sostenere a vario titolo ai sensi del presente disciplinare, senza alcuna contribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale;

La proposta economica, come sopra articolata, a pena di esclusione, dovrà risultare sottoscritta, in tutti i suoi elaborati dal legale rappresentante del concorrente.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese la summenzionata proposta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

ARTICOLO 20

CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, per un massimo di 100 punti:

Elementi di natura economica: **MAX PUNTI 35**

a) **Durata della concessione, in diminuzione rispetto ai 20 anni posti a base di gara - max punti 15**;

b) **Percentuale di retrocessione al Concedente degli incentivi statali percepiti nella durata contrattuale, in aumento rispetto allo zero percento posto a base di gara (espresso in punti percentuali con arrotondamento a due cifre decimali) - max punti 20**

Elementi di natura tecnica e qualitativa: **MAX PUNTI 65**

a) Incremento della potenza nominale degli impianti di cui all'Allegato 1, (posta pari a zero come base di gara) – **max punti 15**;

b) Potenza cumulata aggiuntiva, riferita agli impianti opzionali di cui all'Allegato 2 proposta dal concorrente, (posta pari a zero come base di gara) – **max punti 15**;

- c) Garanzie del produttore sulle prestazioni energetiche minime nel tempo dei moduli fotovoltaici – **max punti 10**;
- d) Grado di integrazione architettonica per i sistemi installati sulle strutture, secondo le definizioni di legge – **max punti 10**;
- e) Sistema di controllo e monitoraggio da stazione remota per tutte le strutture – **max punti 9**;
- f) Sistema di videosorveglianza per tutte le strutture – **max punti 6**;
2. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le modalità stabilite dall'art. 84 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, secondo le linee guida di cui allegato G del D.P.R. 207/2010
4. I punteggi verranno attribuiti, per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura quantitativa, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
5. I punteggi verranno attribuiti, per quanto riguarda i soli criteri di valutazione di natura qualitativa, attraverso il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida di cui al punto a) capoverso 2 dell'allegato G del D.P.R. 207/2010.
6. Qualora più offerte dovessero ottenere uguale punteggio complessivo si procederà per sorteggio pubblico.
7. L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità delle offerte ex art. 86, co.3, D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 21 TEMPI E MODALITA' DI GARA

1. Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega. Le operazioni di esperimento della procedura ad evidenza pubblica avranno luogo presso il Settore IV secondo le seguenti fasi.

PRIMA FASE: FASE PUBBLICA

La Commissione di Gara aprirà i Plichi sigillati delle offerte pervenute e verificherà la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa. Saranno ammessi al proseguo delle operazioni i concorrenti la cui documentazione risulterà conforme alle prescrizioni del bando di gara.

SECONDA FASE: FASE NON PUBBLICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione Giudicatrice, in seduta non pubblica, procederà a valutare le offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti attribuendo i relativi punteggi sulla scorta di quanto indicato nel bando di gara.

TERZA FASE: FASE FINALE PUBBLICA – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte ed individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Sarà eseguita la procedura di verifica ex art. 48 D.,Lgs. N. 162/2006.

ARTICOLO 22 QUOTA DEI LAVORI DA AFFIDARE A TERZI

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il concessionario ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione.

I candidati alla concessione sono invitati a dichiarare nelle offerte la percentuale del valore globale dei lavori che intendono appaltare a terzi.

Per la quota parte che il Concessionario avrà dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi, lo stesso dovrà procedere con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Il tempo necessario per l'espletamento delle procedura ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti di appalto non potrà in alcun modo inficiare i termini stabili dal disciplinare.

ARTICOLO 23 OFFERTA UNICA

1. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ARTICOLO 24 ALTRE INFORMAZIONI

1. Il soggetto individuato al termine della procedura di selezione dovrà impegnarsi a stipulare con l'Amministrazione Concedente specifico contratto di concessione secondo i contenuti della soluzione offerta.
2. Il contratto di concessione, subordinato al positivo esito delle verifiche in capo al soggetto aggiudicatario, sarà stipulato in forma pubblica – amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario.
3. In caso di discordanza, in sede di offerta economica, tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, varrà l'importo indicato in lettere.
4. E' vietata la sub – concessione, totale o parziale, e il subappalto della gestione.
5. Gli eventuali subappalti o cottimi, limitatamente ai lavori, saranno ammessi alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
6. L'Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo.
7. Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Carmelo LICITRA, Servizio impianti tecnologici del Settore VII - Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture.
8. Tutte le informazioni e i dati personali dei concorrenti saranno trattati al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di gara.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiama l'applicazione del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010, della L.R. n.12/2011 e del D.P. n.13/2012.
10. L'offerta evidenzierà eventuali parti che saranno tenute riservate.

ARTICOLO 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, la competenza a conoscere delle controversie è fissata secondo l'art. 34 comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145/2000, al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

IL R.U.P.

(ing. Carmelo LICITRA)